

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE

Tra

Il Consorzio FOR. COM. **Centro Formazione Sanitario - Sicilia**, (C.F.S.S.) Consorzio con attività esterna, iscritto nel registro delle imprese di Palermo con Codice Fiscale 04984720823 con sede in Palermo, Via Padre Rosario da Partanna, 22, legalmente rappresentato dal Suo Presidente e legale rapp.te pro-tempore Prof. Salvatore Amato, di seguito "C.F.S.S."

E

L'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI della Provincia di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore, Dott. Luigi Emiliano Maria Zumbo, corrente in Palermo Via Padre Rosario da Partanna, 22 Pec ordinevet.pa@pec.fnovi.it ,

Premesso che

- Il C.F.S.S. è un ente avente la natura giuridica di consorzio a totale partecipazione pubblica, specializzato nell'organizzazione e realizzazione di programmi formativi - eventi educativi e scientifici ECM rivolti a professionisti del settore sanitario. Il CFSS risulta, altresì, accreditato presso il Ministero della Salute - Commissione Nazionale per la Formazione Continua - AGENAS - identificato Provider standard ID 702.
- Con protocollo d'intesa, di pari, data l'Ordine dei Medici Veterinari e il CFSS hanno deciso di avviare un percorso di collaborazione e determinato l'opportunità di realizzare " *attività formative e di aggiornamento - riqualificazione professionale al fine di diffondere e migliorare le competenze e conoscenze in ambito sanitario*" anche attraverso la progettazione, organizzazione e realiz-

zazione di meeting, eventi scientifici, percorsi formativi, corsi altamente qualificanti, sessioni di studio che potranno prevedere il rilascio di crediti ECM;

- Nell'ambito di tale attività di formazione e riqualificazione dei propri iscritti l'Ordine dei Medici Veterinari ha richiesto al CFSS anche le attività accessorie di natura amministrativa, strettamente connesse alle attività di formazione e riqualificazione;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 oggetto

Con la presente convenzione il CFSS si impegna a fornire all'Ordine dei Medici Veterinari l'attività di formazione ed aggiornamento professionale ai propri iscritti.

Art. 2 Obblighi per le parti

Restano a totale carico del CFSS, salva diversa pattuizione tra le parti, tutte le attività accessorie, di natura amministrativa e logistica, necessarie allo svolgimento dell'attività formativa.

I percorsi formativi e gli eventi scientifici organizzati dal CFSS a seguito della presente convenzione, si concretizzeranno nella realizzazione di corsi altamente qualificanti e di sessioni di studio che potranno prevedere il rilascio di crediti ECM.

Per l'espletamento delle suindicate attività, il CFSS si avvarrà di personale altamente qualificato necessario a tali scopi.

Le attività saranno svolte prevalentemente presso gli uffici siti in Via Padre Rosario da Partanna 22 - Palermo in cui insiste la sede legale dell'Ordine dei Medici Veterinari.

L'Ordine dei Medici Veterinari si impegna a corrispondere, come in effetti corrisponderà al C.F.S.S., il complessivo importo di € **30.000,00 (trentamila/00)**, di cui € **22.750,00 (ventiduemilasettecentocinquanta/00)** quale corrispettivo per le attività formative, non soggette ad I.V.A. in quanto esenti ex art. 10 del DPR. 633/72; la rimanente parte pari ad € 7.250,00 (settemiladuecentocinquanta/00), comprensiva di I.V.A. a norma di legge, quale corrispettivo per le attività amministrative e logistiche (ove necessarie).

per il primo anno, le parti concordano l'importo complessivo di € 29.000,00 di cui € 21.750,00 (ventunomilasettecentocinquanta/00) quale corrispettivo per le attività formative, non soggette ad I.V.A. in quanto esenti ex art. 10 del DPR. 633/72; la rimanente parte pari ad € 7.250,00 (settemiladuecentocinquanta/00), comprensiva di I.V.A. a norma di legge, quale corrispettivo per le attività amministrative e logistiche (ove necessarie).

Il corrispettivo come sopra determinato dovrà essere corrisposto dall'Ordine dei Medici Veterinari in quattro rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata al momento della sottoscrizione della convenzione le ulteriori tre rate dovranno liquidarsi entro e non oltre il giorno 10 del 1° mese del trimestre di riferimento.

Art. 3 Durata e recesso

La convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata a fronte di espressa manifestazione di volontà delle parti da rendersi per iscritto. E' prevista per le parti la facoltà di recesso dalla presente convenzione che potrà esercitarsi in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da trasmettersi via pec con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 4 Privacy

Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 D. Lgs 196/03, - "codice in materia di protezione dei dati personali", di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali che saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatici o manuali, al solo fine di dare esecuzione al presente protocollo d'intesa.

Le parti dichiarano inoltre, che dati forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per qualsivoglia responsabilità dovuta ad errori materiali manuali di compilazione, ovvero ad errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici cartacei. In esecuzione del codice della privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 4 Variazioni e modifiche

Qualsiasi variazione, modifica e/o aggiornamento del presente documento sarà da considerarsi nullo, in assenza di apposita formulazione per iscritto sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 5 Dichiarazioni

Le parti riconoscono e convengono che tutte le informazioni fornite da ciascuna di esse (incluso, senza alcuna limitazione, il contenuto del presente protocollo d'intesa) nomi, indirizzi, informazioni su piani, programmi, progetti comuni ed ogni altra informazione comunque menzionata, sono da considerarsi confidenziali e di proprietà delle parti stesse, ove designate come tali.

Art. 6 Foro Competente

Il presente protocollo d'intesa è regolato dal diritto italiano e, ove necessario, sarà da esso disciplinato.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione

del presente protocollo d'intesa è competente, in via esclusiva, il foro di Palermo.

Palermo 13.06.2022

Per il G.F.S.S.

Per l'Ordine dei Medici Veterinari

Prof. Salvatore Amato n.q.

Dott. Luigi Emiliano Maria Zumbo n.q.